



Roma 10 dicembre 2019

Oggetto: Relazione per audizione parlamentare del 10 dicembre 2019 su Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici.

Il Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici (già Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dallo Esattorie delle imposte dirette) è stato istituito dall' art. 110 del regio decreto n. 1401 del 1922. La sua disciplina è stata riordinata con legge n. 377 del 1958 e successivamente modificata con legge n. 587 del 1971.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti dell'esattoria e della ricevitoria delle imposte dirette con qualifica impiegatizia e i dipendenti da istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria cui si applica il C.C.N.L. della categoria esattoriale, alle condizioni di cui agli artt. 8 e 9 legge n.377 del 1958.

Il Fondo ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, i trattamenti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché di erogare prestazioni di capitale (articolo 2, comma 1, legge n. 377 del 1958).

Al finanziamento del Fondo si provvede mediante imposizione contributiva ai sensi degli artt. 10 e ss. della legge n. 377 del 1958. Per il trattamento integrativo di pensione viene applicata un'aliquota pari al 5,50 % della retribuzione imponibile.

In base all'ultimo Rendiconto generale INPS risulta un numero medio di iscritti al Fondo pari a 8.160. Al 31 dicembre 2018 risultano vigenti 4.797 pensioni di importo medio annuo pari a 23.791 euro, di cui 1.270 euro a carico del Fondo.

Nell'impianto della legge n. 377 del 1958 il Fondo eroga i seguenti trattamenti: pensione di vecchiaia, pensione di invalidità, pensione ai superstiti. Non è previsto il trattamento di pensione di anzianità/anticipata.

Per accedere ai trattamenti previsti dal Fondo sono richiesti i seguenti requisiti: 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne e 15 anni di contribuzione nel Fondo; 5 anni di contribuzione nel Fondo nel caso in cui il soggetto sia stato riconosciuto invalido (articolo 21 legge n. 337 del 1958).

A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'integrazione di cui all'articolo 2, comma 1, n. 1), legge n. 377 del 1958 si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza (art. 59, comma 3, legge n. 449 del 1997).

Tali prestazioni sono corrisposte dal Fondo esattoriali sotto forma di pensione annua complessiva, comprendente sia la quota relativa alla contribuzione AGO che l'integrazione di cui all'art. 2, comma 1, n. 1), legge n. 377 del 1958, quest'ultima a carico del Fondo.

Il calcolo della pensione annua complessiva è disciplinato dagli articoli 23 e ss. della legge n. 377 del 1958. L'importo della stessa è pari a un trentacinquesimo del 65 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35 (articolo 23 legge n. 377 del 1958). Laddove l'iscritto possa vantare contribuzione nell'AGO per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari, tale importo è aumentato ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della stessa legge.

L'integrazione della pensione annua complessiva, calcolata secondo le suesposte regole di cui agli articoli 23 e 24, è solo eventuale. Qualora infatti essa risulti inferiore alla pensione che sarebbe liquidata secondo le regole dell'AGO, verrà posta in pagamento una pensione pari a quest'ultima (articolo 24, comma 4, legge n. 377 del 1958).

Tale assetto è stato modificato dall'art. 1, comma 9-bis del decreto legge n. 193 del 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge n.225 del 2016 che, nell'ambito della soppressione delle società del gruppo Equitalia, ha demandato ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'individuazione delle modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo esattoriali a decorrere dal 1° luglio 2017.

In attuazione di tale norma è stato emanato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 8 maggio 2018 n. 55, che individua le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo in via esclusiva (articolo 1 del decreto). Sulla base di quanto previsto dal citato decreto, a decorrere



dall'entrata in vigore dello stesso, i contributi versati nel Fondo costituiscono il montante individuale contributivo dell'iscritto sulla base del quale verrà determinata la pensione aggiuntiva ai trattamenti dell'AGO, ivi inclusa la pensione anticipata, secondo il sistema di calcolo contributivo di cui alla legge n. 335 del 1995 (articolo 2 del decreto). Con riferimento alla contribuzione già versata alla data di entrata in vigore del decreto in esame, l'articolo 3 di quest'ultimo prevede che essa sia rivalutata ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 335 del 1995 e che formi il montante contributivo individuale.

L'INPS, alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota del 4 febbraio 2019, ha predisposto uno schema di circolare contenente le istruzioni applicative del citato decreto.

In particolare è stato chiarito che il decreto interviene sul sistema di calcolo delle prestazioni previste dalla legge n. 377 del 1958 e trova applicazione nei confronti di tutti gli iscritti al Fondo esattoriali e non soltanto nei confronti del personale proveniente dal gruppo Equitalia. È stato precisato che non è richiesto alcun requisito minimo di contribuzione nel Fondo ai fini dell'erogazione del trattamento aggiuntivo alla pensione anticipata, mentre resta fermo il requisito di 15 anni di contribuzione al Fondo per il trattamento aggiuntivo alla pensione di vecchiaia. Nella bozza di circolare si chiarisce altresì che resta ferma la possibilità di richiedere il rimborso dei contributi esattoriali ai sensi degli articoli 32 della legge n. 377 del 1958 e 7 della legge n. 587 del 1971.

Nello schema di circolare è stato specificato che, conformemente ai principi della legge n. 335 del 1995, il calcolo contributivo del trattamento aggiuntivo trova applicazione solo per le anzianità contributive maturate a partire dal 1.1.1996, ad eccezione di coloro i quali abbiano maturato 18 anni di contribuzione al 31.12.1995, per i quali il calcolo contributivo potrà trovare applicazione solo per le anzianità contributive acquisite dal 1.1.2012. Per le anzianità maturate antecedentemente a tali date continua a trovare applicazione il meccanismo di integrazione di cui alla legge n. 377 del 1958.

La soluzione prospettata scaturisce dall'esigenza di armonizzazione con il sistema pensionistico vigente e con i principi della legge n. 335 del 1995.

Tuttavia, come anche evidenziato dai sindacati di categoria, da tale sistema di calcolo può derivare una disparità di trattamento a sfavore di chi ha maturato una maggiore anzianità contributiva e un parziale discostamento dal testo del D.M. n. 55 del 2018. Quest'ultimo infatti, mentre all'art. 1



rimanda ai principi e ai criteri direttivi della legge n. 335 del 1995, nell'art. 2 comma 4 specifica che l'importo della pensione annua è determinato "soltanto secondo il sistema contributivo".

Pertanto è stata predisposta la seguente proposta di modifica dell'articolo 1, comma 9-bis del decreto legge n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016: "L'articolo 1, comma 9 bis, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge 1 dicembre 2016, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente comma: 9 bis Per i lavoratori iscritti al Fondo di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377 e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini del riconoscimento dei trattamenti pensionistici che decorrono dal 1 luglio 2017, la contribuzione versata al predetto Fondo di previdenza dà luogo ad una quota di prestazione pensionistica aggiuntiva ai trattamenti a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, ivi compresa alla pensione anticipata, indipendentemente, per questo ultimo trattamento, dalla presenza di un requisito minimo contributivo nel Fondo stesso. Con riferimento ai soggetti di cui al presente comma, ai fini della determinazione dell'importo della quota aggiuntiva, tutti i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore al predetto Fondo sono valorizzati secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo. 30 aprile 1997 n. 180."

La proposta normativa richiama il sistema di calcolo previsto per la c.d. opzione al contributivo, consentendo l'utilizzo di tutta la contribuzione versata nel Fondo, indipendentemente dalle anzianità contributive maturate

Sull'argomento sono in corso tavoli tecnici presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Luca Sabatini



Via Ciro il Grande, 21
00144 Roma
tel +39 06 5905 4480
dc.pensioni@postacert.inps.gov.it
www.inps.it